



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

**Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative di competenza
comunale di cui alla Legge 689/1981**

Approvato con delibera consiliare n. 32 del 18.11.2024

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Interpretazione delle norme che prevedono sanzioni amministrative	pag. 3
Art. 3	Sanzioni per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali	pag. 3
Art. 4	Solidarietà	pag. 3
Art. 5	Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative	pag. 3
Art. 6	Soggetti accertatori	pag. 3
Art. 7	Processo verbale di accertamento	Pag. 4
Art. 8	Competenza ad emettere ordinanza di ingiunzione o di archiviazione e attribuzioni	pag. 4
Art. 9	Rapporto all'autorità competente e controdeduzioni agli scritti difensivi	pag. 5
Art. 10	Audizione dell'interessato	pag. 5
Art. 11	Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 5
Art. 12	Determinazione della sanzione amministrativa pecuniarie	pag. 5
Art. 13	Estinzione del procedimento	pag. 6
Art. 14	Autotutela	Pag. 6
Art. 15	Cose confiscate e loro destinazione	Pag. 6
Art. 16	Regime transitorio	Pag. 7
Art. 17	Disposizioni finali	Pag. 7

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento conseguente alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
2. Esula dal presente regolamento la disciplina del procedimento per l'applicazione delle misure repressive non sanzionatorie, che resta assoggettata alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 Interpretazione delle norme che prevedono sanzioni amministrative

1. Le norme che prevedono sanzioni amministrative non sono applicabili in via estensiva, né possono essere applicate in via analogica.

Art. 3 Sanzioni per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali

1. Qualora i regolamenti o le ordinanze comunali non prevedano la misura della sanzione edittale, quest'ultima è fissata in un importo da Euro 50,00 ad euro 500,00.
2. Entro i limiti degli importi di cui al comma 1, i singoli regolamenti e le ordinanze comunali possono prevedere sanzioni edittali di diversa misura, in relazione alla gravità ed alle singole violazioni.
3. E' facoltà della Giunta stabilire, entro la cornice edittale della sanzione, l'importo del pagamento in misura ridotta.

Art. 4 Solidarietà

1. L'obbligato in solido è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa quando non risponde a titolo personale o concorsuale della violazione.

Art. 5 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

1. Per l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano i criteri stabiliti agli articoli 11 e 12, ponendo a base del calcolo la metà della cornice edittale.
2. All'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'organo competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione come definito dal successivo art. 6.
3. L'organo che procede alla contestazione delle violazioni informa il trasgressore in merito alla disciplina del cumulo giuridico. L'obbligo s'intende assolto con l'inserimento di tale informazione nella parte del verbale dedicata alle modalità di tutela del trasgressore.

Art. 6 Soggetti accertatori

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi di legge, le funzioni di accertamento delle violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali sono svolte in via principale dal personale della Polizia Locale.
2. Per le funzioni del comma precedente, con proprio decreto il Sindaco può, altresì, individuare ulteriore personale del Comune o di ditte appaltatrici o di concessionari di servizi, limitatamente alle materie specificate nell'atto di nomina. Resta ferma la competenza di altri soggetti abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

Art. 7 Processo verbale di accertamento

1. Le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali che abbiano come conseguenza l'applicazione di una sanzione amministrativa sono accertate attraverso un processo verbale che deve contenere:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza se trattasi di incapace ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- d) la dettagliata descrizione del fatto costituente violazione, con indicazione delle circostanze di luogo e di tempo e dei mezzi impiegati;
- e) l'indicazione delle norme e delle disposizioni ritenute violate;
- f) la trascrizione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore; del rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia va dato atto in calce al medesimo;
- g) l'avvenuta contestazione della violazione ovvero i motivi della mancata contestazione;
- h) la sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto cui la violazione è stata contestata;

2. In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta, se ammesso, le informazioni sull'eventuale cumulo giuridico delle sanzioni, l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e i termini di presentazione degli stessi.

3. La notificazione della violazione avviene nelle modalità di legge.

Art. 8 Competenza ad emettere ordinanza di ingiunzione o di archiviazione e attribuzioni

1. Competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione per le violazioni di cui all'art. 1 è il Dirigente individuato ai sensi del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Dirigente come sopra individuato, coadiuvato dal Servizio deputato ad effettuare l'istruttoria nell'ambito del procedimento sanzionatorio, provvede alla gestione della fase istruttoria, così articolata:

- valutazione degli scritti difensivi;
- convocazione e tenuta delle audizioni personali;
- valutazione delle controdeduzioni degli organi accertatori;
- attività istruttoria in senso lato e formazione dell'ordinanza di ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione.

3. L'istruttoria e la predisposizione degli atti di rateizzazione della sanzione comminata con ordinanza-ingiunzione nonché la predisposizione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva in caso di mancato pagamento della stessa restano nella competenza del Servizio che ha accertato la violazione per la quale si procede.

Art. 9 Rapporto all'autorità competente e controdeduzioni agli scritti difensivi

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o sia scaduto il termine per il pagamento della sanzione, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Servizio competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione.
2. Fermo restando l'obbligo del rapporto, qualora dagli scritti difensivi emerga l'esigenza di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Servizio che svolge l'istruttoria all'organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni. L'organo che ha accertato la violazione deve presentare le controdeduzioni richieste entro il termine di giorni 30; in mancanza di queste ultime, il Servizio che procede con l'istruttoria può decidere il caso valutando i soli atti esistenti, impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa.

Art. 10 Audizione dell'interessato

1. Il dirigente competente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, previa formale delega, può incaricare dell'audizione un funzionario addetto all'ufficio che procede.
2. L'interessato può delegare un terzo all'audizione purché la delega risulti per iscritto insieme ai documenti di riconoscimento del delegante e del delegato.

Art. 11 Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, l'organo competente applica la sanzione amministrativa pecuniaria tenendo conto:
 - a) della gravità della violazione, desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, nonché alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto e al grado dell'intenzione o della colpa;
 - b) dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, intesa come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito ove possibile;
 - c) della personalità del trasgressore, desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia, nonché dagli elementi di fatto inerenti il comportamento rilevabili dagli atti;
 - d) delle condizioni economiche del trasgressore, valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata dall'interessato.

Art. 12 Determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per determinare l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie l'autorità competente utilizza, altresì, i seguenti criteri:
 - a) se dagli scritti difensivi presentati dall'interessato o dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di complessa interpretazione normativa dovuta a discordante giurisprudenza oppure il trasgressore si è adoperato per limitare il danno o se si trova in documentate condizioni di particolare disagio

economico, in assenza di reiterazione osservati i criteri di cui all'articolo precedente, si applica una sanzione pari al minimo edittale;

b) se non vi sono scritti difensivi, se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi o se le motivazioni riportate negli scritti difensivi sono infondate e/o pretestuose si applica la sanzione pari all'importo dovuto per il pagamento in misura ridotta maggiorato del 25%;

c) se si tratta di una violazione di grave entità o risulta provata l'intenzionalità, valutata altresì la personalità dell'autore della violazione, si applica una sanzione pari al massimo edittale.

Art. 13 Estinzione del procedimento

1. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento integrale della sanzione pecuniaria estingue l'obbligazione precludendo l'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, ancorché siano stati presentati scritti difensivi.

2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta oltre il termine stabilito non estingue l'obbligazione e la somma versata è tenuta in acconto sul maggior dovuto.

Art. 14 Autotutela

1. I processi verbali di accertamento illegittimi sono annullati d'ufficio successivamente alla loro notificazione a norma di legge. A tal fine, la richiesta di annullamento d'ufficio rivolta dall'interessato all'organo accertatore equivale a richiesta di archiviazione, da trasmettere all'organo competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione; la richiesta di archiviazione formulata dall'organo accertatore equivale a richiesta di annullamento d'ufficio.

2. Le ordinanze ingiunzione o applicative di sanzioni accessorie illegittime sono annullate d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari ed ei controinteressati, dal dirigente che le ha emanate. Quest'ultimo ha la facoltà di chiedere il parere preventivo dell'organo accertatore nei casi in cui l'illegittimità dell'ordinanza fosse conseguenza di vizi dell'accertamento o della contestazione. Tale parere, tuttavia, non è vincolante.

Art. 15 Cose confiscate e loro destinazione

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate, si applicano i seguenti criteri:

- a) le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte;
- b) le cose confiscate di valore non superiore a 500,00 Euro possono essere devolute a favore di uno degli *Enti del Terzo Settore* previsti dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., aventi o meno personalità giuridica; i destinatari delle devoluzioni ed eventuali ulteriori procedure sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale;
- c) qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Art. 16 Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai verbali di accertamento elevati successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 17 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, o da altre normative applicabili, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva. Al medesimo verranno assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo statuto, al fine di garantirne la conoscenza.